



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

ALL. A)

Prot. 7651
Del 29/05/2013

AVVISO PUBBLICO
INCENTIVI AL REIMPIEGO ART. 29 L.R. 20/2005
DATORI DI LAVORO

1. PREMESSA

La Provincia dell'Ogliastra adotta il presente Avviso in coerenza e attuazione dei seguenti documenti normativi:

- L.R. n. 20/2005 inerente “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego” così come modificata all’art. 29 dalla L.R. n. 6 del 7.3.2012 (Legge Finanziaria regionale 2012) art. 3, c. 18;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 36/16 dell'1.7.2008 “Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 29 della L.R. n. 20 del 2005. Annualità 2005, 2006, 2007 e 2008.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/6 del 22.5.2012 nella quale sono evidenziati i criteri e le modalità che dovranno disciplinare, ai sensi di legge, la gestione delle risorse di cui all’art. 29 della L.R. n. 20 del 2005 assegnate alle Amministrazioni Provinciali per le annualità successive e le risorse residue delle annualità precedenti;

2. OGGETTO

La Provincia, con il presente Avviso, intende promuovere sul suo territorio l’azione denominata **“Incentivi al Reimpiego – art. 29 L.R. n. 20/2005”**, tesa a favorire l’inserimento lavorativo di alcune categorie di lavoratori attraverso azioni di sostegno e d’incentivazione.

Tale intervento intende proseguire nel percorso già tracciato con altre analoghe iniziative quali, a titolo d’esempio, l’azione “Welfare to work” avviata nel corso del 2011 e in fase di conclusione.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/6 del 22.5.2012, è previsto il finanziamento di specifici percorsi formativi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati all’intervento, da attuarsi mediante l’erogazione di **“bonus assunzionali”**, in favore delle aziende che dispongono l’assunzione dei tirocinanti a tempo indeterminato.

In osservanza delle direttive comunitarie e della normativa nazionale vigente è garantito il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e di accesso alle forme di aiuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

Per la realizzazione delle attività sono stati stanziati complessivamente € 825.000,00 per n. 50 incentivi al reimpiego eventualmente incrementabili in caso di disponibilità di nuove risorse.

3. BENEFICIARI

Possono manifestare il proprio interesse aderendo alla presente azione denominata **“Incentivi al Reimpiego – art. 29 L.R. 20/2005”**, i datori di lavoro con sede legale in Sardegna, con priorità per le aziende aventi sede operativa (nella quale intendano impiegare il lavoratore) nella Provincia dell’Ogliastra, che abbiano altresì, intenzione di incrementare la propria base occupazionale.

I datori di lavoro sono le imprese private individuali e collettive iscritte nel registro delle imprese e i professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali e, comunque, ogni entità indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica comprese le fondazioni e le associazioni.

L’adesione comporta la disponibilità a procedere all’assunzione a tempo indeterminato, di **tre lavoratori al massimo per datore di lavoro**, rientranti nel target definito all’articolo 4 del presente avviso.

Sono, comunque, **escluse tutte le forme di lavoro flessibile a tempo determinato**: i contratti di apprendistato, i contratti d’inserimento e di reinserimento, i contratti di formazione e lavoro, i contratti di lavoro ripartito, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro somministrato.

I rapporti di lavoro part-time sono ammessi solo se orizzontale e con almeno 20 ore settimanali. Nel caso di contratto di assunzione part-time, inferiore alle 30 ore settimanali, il bonus (contributo) verrà proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi dal presente Avviso e non possono partecipare al medesimo:

- le aziende che svolgono attività prettamente stagionali;
- gli Enti pubblici di qualunque tipologia o aziende partecipate da Enti Pubblici direttamente o indirettamente;
- i datori di lavoro le cui aziende rientrano in programmi di CIG/CIGS (anche in deroga);
- i datori di lavoro le cui aziende hanno attivato procedure di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi;

Sarà data priorità ai datori di lavoro che negli ultimi due anni (2011/2012) **non hanno** beneficiato di “bonus assunzionali” nell’ambito di interventi di politica attiva del lavoro quali, a titolo di esempio, “Welfare to Work”.

4. DESTINATARI FINALI DELL’AZIONE

I destinatari finali dell’azione sono i soggetti di seguito elencati:

- lavoratori in mobilità, anche in deroga, iscritti nell’elenco anagrafico del Centro dei Servizi per il Lavoro (d’ora in avanti CSL) della Provincia dell’Ogliastra;
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, iscritti nell’elenco anagrafico CSL della Provincia dell’Ogliastra;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

- lavoratori disoccupati/inoccupati iscritti nell'elenco anagrafico del CSL della Provincia Ogliastra, da almeno 12 mesi;

I lavoratori potranno essere individuati direttamente dal datore di lavoro o, su richiesta di quest'ultimo, attraverso il servizio di preselezione offerto dal CSL che, sulla base del fabbisogno professionale manifestato, potrà proporre un elenco di lavoratori in possesso del profilo professionale richiesto.

I requisiti suddetti devono essere posseduti, dai "destinatari finali", **alla data della presentazione della domanda** di adesione al presente Avviso da parte del datore di lavoro, e mantenuti fino alla data di assunzione.

I destinatari finali dell'azione, prima dell'attivazione del tirocinio devono necessariamente procedere alla sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CSL della Provincia dell'Ogliastra.

5. TIROCINIO ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO

Il Soggetto promotore dei tirocini è la Provincia dell'Ogliastra che procederà alla loro attivazione per il tramite del CSL, attraverso:

- la predisposizione della convenzione con il Soggetto Ospitante;
- l'approvazione del progetto di Tirocinio e l'autorizzazione all'inserimento del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante;
- l'individuazione di un tutor per ogni tirocinio attivato;
- la certificazione del tirocinio;
- l'individuazione dei tirocinanti su eventuale richiesta del Soggetto Ospitante e sulla base dei requisiti dallo stesso stabiliti, con apposite procedure di preselezione poste in essere dal CSL.

Progetto di tirocinio:

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, dovrà essere predisposto un apposito progetto contenente:

- il nominativo del tirocinante, del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (oneri a carico dei datori di lavoro).

Il Datore di lavoro in qualità di Soggetto Ospitante deve avere, nella sede di svolgimento del tirocinio, almeno un dipendente a tempo indeterminato. Inoltre potrà accogliere un numero di tirocinanti in relazione al numero dei dipendenti, sulla base della seguente proporzione:

- **1 Tirocinante:** Soggetto Ospitante con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5;
- **2 Tirocinanti:** Soggetto Ospitante con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19;
- **3 Tirocinanti:** Soggetto Ospitante con almeno 25 dipendenti a tempo indeterminato.

In ogni caso nell'ambito del presente Avviso non saranno attivabili più di 3 tirocini per lo stesso Datore di lavoro/Soggetto Ospitante.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

Il Soggetto Ospitante non potrà attivare tirocini con il coniuge e con soggetti:

- aventi un legame di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Legale Rappresentante e/o Soci e Amministratori;
- con i quali si è già instaurato in passato un rapporto di tirocinio oppure di lavoro o di collaborazione, anche occasionale, per lo svolgimento di identiche mansioni.

Il Soggetto Ospitante non deve aver licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del Tirocinio nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con la normativa in materia di lavoro e in materia contributiva e previdenziale.

Obblighi del Datore di lavoro / Soggetto Ospitante:

- stipulare apposita convenzione con il Soggetto Promotore;
- individuare il tutor aziendale che dovrà affiancare il Tirocinante nelle attività specificate nel progetto di tirocinio;
- **in caso di soggetti individuati direttamente**, avviare il tirocinio entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda a seguito di approvazione della graduatoria delle domande pervenute e/o di un suo eventuale scorrimento;
- **in caso di richiesta di preselezione**, inoltrare al CSL, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, la richiesta di attivazione della procedura e avviare il tirocinio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'esito della preselezione.
- erogare, mensilmente, al Tirocinante il contributo di sostegno al reddito nella misura di euro 500,00 lordi;
- assicurare il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi assumendosene l'onere economico (onere questo a carico esclusivo del datore di lavoro/soggetto ospitante);
- effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria on - line dell'avvio del tirocinio;
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del tirocinio formativo;
- segnalare tempestivamente al tutor didattico eventuali problemi;
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del Tirocinante messo a disposizione dal CSL;
- favorire l'esperienza del Tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- elaborare e trasmettere al Soggetto Promotore una relazione finale del tirocinio.
- impiegare il tirocinante per un numero di ore pari all'80% dell'orario stabilito dal CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro a tempo pieno (salvo eccezioni che dovranno essere debitamente motivate e che verranno di volta in volta valutate dalla Provincia).

IL TIROCINANTE

Deve avere i seguenti requisiti:

- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- trovarsi in stato di disoccupazione e/o inoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 181/2001 e ss.mm.ii.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

- appartenere ad una delle categorie di destinatari finali dell'azione specificata al punto 4 del presente Avviso.

Deve impegnarsi a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- rispettare i regolamenti aziendali;
- firmare le presenze nell'apposito registro di tirocinio.

Non deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- aver avuto un precedente rapporto di tirocinio né precedenti rapporti di lavoro o di collaborazione, anche occasionali, per lo svolgimento di identiche mansioni, con lo stesso Soggetto Ospitante;
- essere in rapporto di coniugio o avere legami di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Legale Rappresentante, con i soci o con gli amministratori del Soggetto Ospitante.

CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO

Per poter ottenere una certificazione il Soggetto Ospitante deve attestare almeno il **70%** del totale delle presenze da parte del Tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Il Tirocinante può assentarsi, entro il limite del **30%** del totale delle presenze, per malattia, motivi di effettiva necessità e per il recupero delle energie psico-fisiche, previa comunicazione al proprio tutor presso il Soggetto Ospitante.

Durante le festività previste in calendario, nei giorni corrispondenti alle festività locali e di chiusura dell'attività non è consentito lo svolgimento del tirocinio. Nel progetto formativo dovrà essere indicato il giorno di riposo settimanale preferibilmente coincidente con il sabato o la domenica.

Nel caso in cui il Soggetto Ospitante, per motivi d'interruzione temporanea dell'attività lavorativa non permetta lo svolgimento del tirocinio, le giornate interessate non sono considerate assenze ai fini della certificazione del tirocinio.

6. INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO

Per ogni tirocinio attivato i datori di lavoro potranno ricevere un contributo finalizzato al "sostegno al reddito" del tirocinante dell'ammontare lordo di **€ 1.500,00**(corrispondenti ad € 500,00 lordi per ciascuna mensilità e per un massimo di 3 mesi).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

La liquidazione del contributo di sostegno al reddito nella misura di **€ 1.500,00** complessivi, a favore del datore di lavoro/soggetto ospitante, potrà avvenire solo dopo la conclusione del tirocinio e solo ed esclusivamente in caso di successiva assunzione dello stesso lavoratore.

Per ogni assunzione, a tempo indeterminato, è prevista l'erogazione di un "bonus assunzionale" pari a un massimo di **€ 15.000,00**

Qualora il tirocinante sia assunto prima della conclusione inizialmente prevista dal progetto di tirocinio, la parte residua di contributo per sostegno al reddito non erogata al tirocinante sarà riconosciuta al datore di lavoro a integrazione della misura del contributo per bonus assunzionale spettante.

Affinché il datore di lavoro possa beneficiare dei contributi di "**sostegno al reddito**" e del "bonus assunzionale", l'assunzione a tempo indeterminato dovrà avvenire entro 10 gg. dallo scadere del progetto di tirocinio o dall'eventuale interruzione anticipata dello stesso.

Il contratto di lavoro che legittima l'erogazione del bonus assunzionale dovrà, in ogni caso, prevedere un orario di lavoro part-time orizzontale non inferiore alle 20 ore settimanali.

Nel caso di assunzione part-time, il contributo sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero di ore, calcolate con riferimento alla proporzione tra contratto collettivo applicabile e contratto di lavoro individuale (fermo restando il numero minimo di ore settimanali di cui al precedente capoverso).

Il bonus assunzionale non potrà essere rimodulato per effetto di un successivo aumento delle ore inizialmente pattuite. In caso di riduzione delle stesse, però, entro il limite di 20 ore settimanali, si procederà alla rimodulazione proporzionale del bonus assunzionale.

Il datore di lavoro che assume secondo le modalità previste nel presente Avviso, potrà usufruire anche degli ulteriori incentivi previsti dalla normativa vigente nei limiti delle intensità massime di aiuto previste (fatte salve le cause di esclusione previste nell'Avviso).

7. REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO

Possono manifestare interesse, presentando apposita domanda, i datori di lavoro che:

1. abbiano sede legale nell'ambito della Regione Sardegna, con **priorità** per le aziende aventi almeno sede operativa nella quale intendano impiegare il lavoratore, nella Provincia dell'Ogliastra.
2. siano in regola con la normativa vigente in materia di lavoro e in particolare con:
 - l'applicazione del CCNL;
 - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
3. la cui azienda non rientri in programmi di CIG/CIGS (anche in deroga);
4. non abbiano attivato procedure di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi (precedenti alla data di presentazione della domanda).

L'assegnazione dei contributi di sostegno al reddito e bonus assunzionale potrà avvenire a condizione che l'assunzione del/i lavoratore/i rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

Il datore di lavoro è tenuto a presentare un prospetto che riepiloghi il calcolo dell'incremento occupazionale per effetto dell'assunzione (modulo 4 – calcolo base occupazionale, da presentare in sede di richiesta di liquidazione dei contributi).

Il datore di lavoro/Azienda:

- non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- Non deve aver beneficiato, neanche secondo il regime “de minimis”, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, **oppure**
- Qualora abbia beneficiato, secondo il regime “de minimis”, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, dovrà dichiarare l'importo complessivo e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite, **oppure**
- di aver rimborsato – o depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno)/...../..... mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di €.,..... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, c. 1, lettera [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del DPCM 23/05/2007;

I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza e accettare quanto previsto dai seguenti Regolamenti (CE):

1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;
2. Regolamento (CE) n. 1535-2007 del 20/12/2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
3. Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis” nel settore della pesca.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE E PROCEDURE DI AMMISSIONE

La proposta di adesione all'Azione “**Incentivi al Reimpiego art. 29 – L.R. 20/2005**” deve essere presentata in **un'unica domanda** per un massimo di tre lavoratori, secondo l'allegato (Modulo 1).

A pena di esclusione, la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal datore di lavoro e corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo (del titolare o del legale Rappresentante dell'azienda).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

Dovrà essere inoltrata dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**29/05/2013**) e pervenire non oltre il giorno **18/06/2013**, utilizzando una delle seguenti modalità :

- raccomandata A.R. in busta chiusa recante oltre la denominazione/ragione sociale del mittente anche la dicitura **“Incentivi al Reimpiego art. 29 – L.R. 20/2005 -NON APRIRE”**, al seguente indirizzo - Provincia dell'Ogliastra – Servizio Lavoro, e Politiche Sociali - Via P.Pistis snc – 08045 Lanusei, oppure Via Mameli, 22 – 08048 Tortolì;
- attraverso la propria casella personale di posta elettronica certificata (sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005 – firma digitale o scansione della documentazione firmata accompagnata da documento di identità) all'indirizzo protocollo@cert.provincia.ogliastra.it (a tal fine farà fede l'attestazione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'istanza come previsto dall'art.6 DPR n.68/2005 e dall'art. 16 bis DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009);
- mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Provincia (a tal fine farà fede la data ed il timbro dell'Ufficio Protocollo) in busta chiusa recante oltre la denominazione/ragione sociale del mittente anche la dicitura **“Incentivi al Reimpiego art. 29 – L.R. 20/2005 - NON APRIRE”**, presso le sedi di Via P.Pistis snc – 08045 Lanusei, oppure Via Mameli, 22 – 08048 Tortolì.

Non saranno accettate domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente Avviso.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per ritardi e/o disguidi correlati alla spedizione delle domande.

In caso di invio della domanda per posta certificata i Datori di lavoro avranno inoltre cura di acquisire e conservare la ricevuta di accettazione comprovante l'invio nei termini e la ricevuta di avvenuta consegna, comprovante l'avvenuta ricezione da parte della casella di posta della Provincia.

Non saranno ammesse le domande non compilate secondo i moduli allegati opportunamente predisposti o comunque difformi e/o mancanti delle informazioni e dichiarazioni ivi richieste.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Provincia, verificata l'ammissibilità delle domande pervenute, procederà all'elaborazione di una graduatoria attraverso un primo sorteggio pubblico e tenendo conto dei successivi criteri di priorità secondo il seguente ordine di elencazione:

1. Ubicazione della sede operativa (dove s'intende assumere il tirocinante) nel territorio della Provincia dell'Ogliastra;
2. Non aver beneficiato negli ultimi due anni (2011-2012) di “bonus assunzionali”.

Il **primo sorteggio** garantirà a tutte le aziende sorteggiate, fino a concorrenza dei bonus disponibili, l'attivazione di un singolo tirocinio e con conseguente assunzione.

L'azienda che ha presentato domanda per l'attivazione di più di 1 (uno) tirocinio, e qualora le risorse destinate agli incentivi non siano state interamente assegnate, parteciperà ai successivi sorteggi pubblici, fino a esaurimento dei bonus disponibili.

La graduatoria definitiva sarà formulata sulla base dei criteri sopra richiamati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

I datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda di adesione al programma “**Incentivi al reimpiego art. 29 – LR 20/2005**” e che al termine delle operazioni di sorteggio siano collocati in posizione utile in graduatoria, potranno beneficiare dei contributi previsti anche qualora abbiano avviato i tirocini in data antecedente all’elaborazione della graduatoria stessa **purché in seguito alla pubblicazione dell’Avviso (29/05/2013)**.

Si ribadisce che l’avvio del tirocinio dovrà essere effettuato non oltre il **ventesimo giorno successivo**:

- dalla data di ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda a seguito dell’approvazione della graduatoria o aggiornamento della stessa, in caso di scorrimento;
- di ricezione della comunicazione dell’esito della preselezione, da parte del CSL, nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di detto servizio.

La Provincia farà uno scorrimento della graduatoria per l’individuazione degli altri eventuali soggetti beneficiari, fino a esaurimento delle risorse disponibili, in caso di mancato rispetto dei termini di seguito indicati da parte dei Datori di Lavoro:

- avvio dei tirocini entro 20 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda a seguito dell’approvazione della graduatoria o aggiornamento della stessa in caso di scorrimento o di ricezione della comunicazione dell’esito della preselezione da parte del CSL;
- inoltre al CSL, della eventuale richiesta di attivazione della procedura di preselezione dei tirocinanti, entro 10 giorni successivi alla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda a seguito dell’approvazione della graduatoria;
- effettuazione delle **assunzioni entro 10 giorni** successivi allo scadere dei progetti di tirocinio.

Il datore di lavoro non potrà beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso per avviare tirocini e assumere persone **differenti** da quelle indicate nella domanda di adesione, né potrà chiedere la loro sostituzione attraverso il ricorso a una preselezione da parte del CSL.

Nei casi in cui i lavoratori individuati, per qualsiasi motivazione **non possano essere avviati al tirocinio o non possano essere in seguito assunti**, il datore di lavoro **decade** dai benefici corrispondenti e la Provincia procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Analogamente in caso d’interruzione anticipata del tirocinio, **qualunque** sia la causa che la determina, senza che sia seguita dall’assunzione dello stesso lavoratore, il Datore di lavoro/Soggetto Ospitante decade dai benefici corrispondenti.

Anche in questo caso la Provincia potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria sulla base delle risorse disponibili e/o procedere a successivi sorteggi.

Il datore di lavoro che ha fatto esplicita richiesta di avvalersi del servizio di preselezione, qualora il CSL non dovesse individuare i profili richiesti, oppure i lavoratori preselezionati non soddisfino le richieste del medesimo, decade dal beneficio (non potrà richiedere né nuova preselezione né individuare nominativamente il/i lavoratore/i da avviare a tirocinio o da assumere). Anche in tal caso si procederà con lo scorrimento della graduatoria e/o procedere a successivi sorteggi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi previsti dall’Azione “Incentivi al Reimpiego art. 29 - Legge regionale n.20/2005”, saranno concessi sino alla concorrenza delle risorse disponibili e saranno erogati dalla medesima Provincia al netto delle imposte e/o ritenute dovute per Legge.

Prima dell’erogazione dei contributi, la Provincia provvederà a chiedere per ciascun datore di lavoro beneficiario:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- iscrizione all’albo professionale;”
- possesso del numero di partita IVA (in caso di datori di lavoro non iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo professionale);
- Dichiarazione sostitutiva “antimafia”;
- DURC.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI “SOSTEGNO AL REDDITO”

La liquidazione del contributo di sostegno al reddito del tirocinante avverrà, solo ed esclusivamente, a seguito di:

- verifica dell’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il tirocinante;
- verifica dell’incremento netto del numero di dipendenti occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (alla data di assunzione).

Documentazione per l’erogazione del contributo di sostegno al reddito (€1.500,00) da presentare a cura del Datore di Lavoro/soggetto ospitante pena la revoca del contributo:

- Modulo di adesione del lavoratore all’azione “**Incentivi al Reimpiego art. 29 – L.R. 20/2005**”, (modulo 2) in originale, corredato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del lavoratore;
- Richiesta di erogazione del contributo di “**sostegno al reddito**”, in originale e in bollo, con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73 con impiego dell’apposito modello predisposto contenente le dichiarazioni ivi presenti (modulo 3);
- Calcolo base occupazionale (modulo 4);
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del datore di lavoro dichiarante (titolare o Legale Rappresentante dell’azienda);
- copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle competenze spettanti al tirocinante nella misura minima stabilita dal presente Avviso;
- copia del registro presenze del Tirocinante.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER “BONUS ASSUNZIONALE” I ^ TRANCHE

La prima tranche del contributo, pari a un massimo di € 5.000,00 sarà erogata a seguito di:

- verifica dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore destinatario finale dell’azione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

- verifica dell'incremento netto del numero di dipendenti occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (alla data di assunzione).

Documentazione da presentare per l'erogazione del "bonus assunzionale":

- Richiesta di erogazione prima tranches del contributo "bonus assunzionale" in originale e in bollo, con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ex DPR n. 600/73 con impiego dell'apposito modulo predisposto contenente le dichiarazioni ivi presenti (modulo 5);
- Copia fotostatica del documento d'identità del datore di lavoro (titolare o legale rappresentante dell'azienda) in corso di validità;
- Dichiarazione sugli aiuti d'importanza minore "**De Minimis**", in originale con impiego dell'apposito modulo predisposto contenente le dichiarazioni ivi presenti (modulo 6);

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER "BONUS ASSUNZIONALE" II^ TRANCHE /SALDO

La seconda tranches/saldo del contributo, pari a un massimo € **10.000,00** sarà liquidata dopo il dodicesimo mese dall'assunzione:

- previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro e della conservazione, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione;
- verifica della base occupazionale incrementata per effetto dell'assunzione dello stesso lavoratore,
- verifica della regolarità contributiva e assicurativa del datore di lavoro.

Documentazione da presentare per l'erogazione del "bonus assunzionale":

- Richiesta di erogazione seconda tranches - saldo del contributo "**bonus assunzionale**" in originale e in bollo, con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ex DPR n. 600/73 con impiego dell'apposito modello predisposto contenente le dichiarazioni ivi presenti (modulo 7);
- Calcolo base occupazionale (modulo 4);
- Copia fotostatica del documento d'identità del datore di lavoro (titolare o legale rappresentante dell'azienda) in corso di validità;
- Dichiarazione sugli aiuti d'importanza minore "**De Minimis**", in originale con impiego dell'apposito modello predisposto contenente le dichiarazioni ivi presenti (modulo 8);

Non saranno ammesse le richieste di erogazione dei contributi non compilate secondo i moduli allegati o comunque difformi e/o mancanti delle informazioni, dichiarazioni e documenti ivi richiesti.

10. REGIME SANZIONATORIO

Contributo di sostegno al reddito

In caso d'interruzione anticipata del progetto di tirocinio, senza che allo stesso faccia seguito l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, il Datore di lavoro/Soggetto Ospitante non ha diritto a ricevere il contributo assegnato di sostegno al reddito.

Contributo per l'assegnazione del "bonus assunzionale"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

In caso di dimissioni volontarie (anche nel periodo di prova) del lavoratore intervenute entro i 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, il Datore di lavoro dovrà **restituire** il contributo assegnato in proporzione al periodo non lavorato nei 12 (dodici) mesi successivi all'assunzione, (si arrotonda a mese intero la frazione di mese superiore a 15 gg).

Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 12 mesi dall'assunzione per giustificato motivo oggettivo e/o per dimissione per giusta causa, il datore di lavoro che ha ricevuto la I tranche del "bonus assunzionale" dovrà restituire il contributo interamente.

In caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili direttamente al datore di lavoro, l'impresa che ha percepito la I tranche del "bonus assunzionale" dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.

Riduzione base occupazionale incrementata

Nel caso di riduzione dell'incremento della base occupazionale, correlata a dimissioni volontarie, di altri lavoratori in organico o al loro licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa oppure invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro ecc, il datore di lavoro **non decade** dal beneficio che, pertanto, non dovrà restituire.

In caso di riduzione dell'incremento della base occupazionale correlata, invece a licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o dimissioni per giusta causa, il datore di lavoro **decade** interamente dal beneficio per "bonus assunzionale" e dovrà restituire la parte eventualmente già ricevuta (compreso il contributo di "sostegno al reddito").

11. REGIME AIUTI DI STATO

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e d'incentivi alle assunzioni.

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) n. 1535-2007 del 20/12/2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della pesca ;

12. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dall'Azione "Incentivi al Reimpiego art. 29 – LR 20/2005", saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



PROVINCIA OGLIASTRA
Servizio Lavoro e Politiche Sociali

- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti saranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003;
- il conferimento dei dati è necessario per l'inserimento dell'azienda nei percorsi previsti dall'iniziativa denominata Azione "Incentivi al Reimpiego art. 29 - L.R. 20/2005". L'eventuale diniego comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo del Datore di Lavoro dall'iniziativa in questione;
- titolare del trattamento è la Provincia dell'Ogliastra;
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Lavoro e Politiche Sociali;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa denominata Azione "Incentivi al Reimpiego art. 29 - LR 20/2005". In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del Servizio Lavoro della Provincia dell'Ogliastra.

13. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Lavoro, e Politiche Sociali della Provincia dell'Ogliastra, Responsabile: Dott.ssa Francesca Secci.

Responsabile del procedimento: è la Dott.ssa Sara Melis (s.melis@provincia.ogliastra.it).

Informazioni riguardanti l'Avviso potranno essere richieste contattando il servizio incontro domanda e offerta di lavoro presso ciascun CSL della Provincia dell'Ogliastra e al Responsabile del procedimento.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi direttamente al Responsabile del Procedimento o scaricando il modulo di richiesta al seguente link del sito istituzionale http://www.provinciaogliastra.gov.it/provincia/index.php?option=com_content&view=article&id=619%3Arichiesta-di-accesso-agli-atti&catid=134%3Amodulistica-urp&Itemid=162&lang=it

14. PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente Avviso, completo degli allegati, sarà reso disponibile nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Provincia dell'Ogliastra: www.provinciaogliastra.gov.it e nel sito web del CSL: www.cslogliastra.it

Tortoli, lì 29/05/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Secci